

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 04 marzo 2003 e delle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/03

BONIFICI



Sezione I

Società Cooperativa

Sede legale ed amministrativa in Leverano Piazza Roma, 1

Telefono 0832 925046-7 Fax 0832 910266

Indirizzo Telematico: www.bccleverano.it E-mail bccleverano@leverano.bcc.it

Codice ABI 08603 codice fiscale e partita IVA 00143270759

Registro delle imprese di Lecce n. 1803 - CCIAA Lecce nr.46 177

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.4499.0.0

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente al n A167171

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale € 12.392,00 al 31/12/2008 Riserve € 18.800.481,00 al 31/12/2008

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

- Con l'operazione di bonifico è possibile inviare una somma di denaro a favore di un beneficiario correntista della stessa banca, di un'altra banca in Italia o all'estero o di Poste Italiane Spa.
- Per consentire un'esecuzione efficiente e rapida del pagamento tramite procedura elettronica, l'ordine di bonifico deve contenere l'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario secondo lo standard BBAN (CIN, Codice ABI, CAB, Numero di C/C).
- Per i bonifici transfrontalieri l'ordine deve contenere le coordinate IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification Code) della banca destinataria (cfr. Regolamento CE 2560/0 1).
- Con la medesima operazione è possibile ricevere somme di denaro disponendo l'accredito automatico sul proprio conto corrente. In tal modo si possono incassare stipendi, pensioni, fatture e crediti di ogni genere.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Mancata indicazione delle coordinate standard con conseguente applicazione di penali da parte del sistema bancario.

Rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.

Restituzione del bonifico da parte della banca destinataria per dati incompleti e/o errati

Mancata esecuzione di ordine permanente di bonifico in ipotesi di mancanza di provvista nel conto di appoggio.

rette



ore equivalente)

rette e del codice BIC della banca del destinatario:

€ 2,58

€ 2,58

€ 2,58

€ 5,00

€ 0,00

€ 5,00

€ 2,58

€ 5,00

€ 5,00

rette

0,15% min. € 2,58 max € 30,00

ore equivalente)

€ 5,00

0,30 % dell'importo min. € 5,00 max € 60,00

€ 5,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

La banca è impegnata ad eseguire i bonifici entro i termini massimi di seguito indicati.

Per **termine di esecuzione** si intende:

- nel caso di bonifici effettuati dalla banca su incarico della clientela, il termine, decorrente dalla "data ordine", entro il quale i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario;
- nel caso di bonifici ricevuti dalla banca a favore della clientela, il termine, decorrente dall'accredito dei fondi sul conto della banca, entro il quale i fondi stessi sono posti nella disponibilità del beneficiario e producono interessi a suo favore.

La **data ordine** coincide:

- con il giorno di presentazione dell'ordine, per i bonifici disposti direttamente agli sportelli;
- con il giorno di ricezione dell'ordine da parte della banca, per i bonifici disposti con mezzi diversi dalla presentazione diretta agli sportelli;
- con il giorno concordato con il cliente, per i bonifici per cui viene concordata con il cliente ordinante, al momento del conferimento dell'ordine o in via permanente, la data di invio della disposizione, ivi compresi i bonifici per i quali venga prefissata dall'ordinante la valuta di accredito al soggetto beneficiario.

Qualora nel giorno corrispondente alla "data ordine" non risulti costituita dal cliente ordinante la necessaria provvista di fondi ovvero l'ordine non sia formalmente corretto e completo di tutti gli elementi che gli "standard" applicativi delle procedure indicano come obbligatori per la composizione dei messaggi di bonifico, la "data ordine" viene differita sino al giorno nel quale siano realizzate le citate

condizioni di eseguibilità dell'ordine stesso.

Per i bonifici disposti dal cliente in numero superiore a dieci per ciascun ordine, la "data ordine", da cui decorre il termine di esecuzione del bonifico, coincide con il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione dell'ordine o di ricezione dello stesso da parte della banca.

TERMINE DI ESECUZIONE DEI BONIFICI NAZIONALI IN EURO

SCAMBIATI TRAMITE RETE

INTERBANCARIA

BONIFICI EFFETTUATI DALLA BCC

SU INCARICO DELLA CLIENTELA

Tipologia	Termine di esecuzione
Ordinari di importo inferiore a € 500.000	terzo giorno lavorativo successivo alla "data ordine"
Ordinari di importo superiore a € 500.000 e Urgenti	giorno lavorativo coincidente con la "data ordine", se l'ordine viene acquisito dalla banca entro le ore 10 (9 in caso di semifestività) di tale giorno, o giorno lavorativo successivo alla "data ordine", se l'ordine viene acquisito dalla banca dopo le ore 10 (9 in caso di semifestività) di tale giorno

BONIFICI RICEVUTI DALLA BCC A FAVORE DELLA CLIENTELA

Tipologia	Termine di esecuzione
Ordinari di importo inferiore a 500.000 €, dotati delle coordinate bancarie complete e corrette del soggetto beneficiario	Giorno lavorativo successivo alla data di accredito dei fondi sul conto della BCC

Ordinari di importo inferiore a 500.000 €, privi delle coordinate bancarie complete e corrette del soggetto beneficiario	Terzo giorno lavorativo successivo alla data di accredito dei fondi sul conto della BCC
Ordinari di importo superiore a 500.000 €, dotati delle coordinate bancarie complete e corrette del soggetto beneficiario	Giorno lavorativo successivo a quello di accredito dei fondi sul conto della BCC
Ordinari di importo superiore a 500.000 €, privi delle coordinate bancarie complete e corrette del soggetto beneficiario	Secondo giorno lavorativo successivo alla data di accredito dei fondi sul conto della BCC
Urgenti, dotati delle coordinate bancarie complete e corrette del soggetto	Giorno lavorativo successivo a quello di accredito dei fondi sul conto della BCC
Urgenti, privi delle coordinate bancarie complete e corrette del soggetto	Secondo giorno lavorativo successivo alla data di accredito dei fondi sul conto della BCC

TERMINE DI ESECUZIONE DEI BONIFICI TRANSFRONTALIERI

La Banca è impegnata ad eseguire i bonifici nel termine convenuto con il cliente o, in assenza di determinazione, nei seguenti termini:

Tipologia	Termine di esecuzione
Bonifici effettuati dalla BCC su incarico della clientela	Quinto giorno lavorativo successivo alla "data ordine"
Bonifici ricevuti dalla BCC a favore della clientela	Giorno lavorativo successivo alla data di accredito dei fondi sul conto della BCC

Nel caso in cui banca non esegua il bonifico transfrontaliero nei termini previsti è tenuta ad indennizzare il cliente (ordinante o beneficiario) mediante pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra la scadenza dei termini di esecuzione del bonifico e la data di effettiva esecuzione dello stesso, salvo che l'inosservanza dei termini di esecuzione sia dipeso dall'ordinante o dal beneficiario ovvero da una causa di forza maggiore. Rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico transfrontaliero.

Modifica delle condizioni contrattuali – La Banca ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n°385/93) così come modificato dall'art. 10 D.L. n° 223 del 4.07.2006, convertito in legge con L. n° 248 del 4.08.2006.

In conformità a quanto previsto da suddetta normativa, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche e normative del contratto qualora sussista un "*giustificato motivo*". La Banca comunica le variazioni per iscritto con un preavviso minimo di 30 giorni riportando in modo evidenziato la formula "*Proposta di modifica unilaterale del contratto*". Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione in ogni caso il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Le variazioni delle condizioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per Cliente.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all'art. 33 del citato D. Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993

Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie. Per qualunque controversia derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'*Ufficio Reclami* ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'*Ufficio Reclami*, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'*Ombudsman-Giurì Bancario*, presso il *Conciliatore Bancario*, con sede in *Via Delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma* al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i *50.000 euro*.

Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'*Ombudsman-Giurì bancario* a condizione che il valore di detta controversia non superi *Euro 10.000* ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Le decisioni dell'*Ombudsman-Giurì bancario* sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla "*Guida alle Nuove Procedure di Reclamo*", a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico

Foro competente -Per qualsiasi controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il Foro competente è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della Banca o la dipendenza – filiale della Banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di "consumatore", è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge

Legenda

Bonifici con valuta antergata: Bonifico con valuta da riconoscere al beneficiario precedente alla data di accredito dei fondi alla banca destinataria.

Tasso di cambio: Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale).

Bonifici transfrontalieri: Trasferimenti di fondi fra banche insediate in differenti stati membri dell'Unione Europea, denominati in euro, in altre valute UE o in valute di Stati membri dell'EFTA (e cioè: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), di ammontare non superiore a 50.000 euro o controvalore equivalente.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

